



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

**Parere n. 168 del 15 febbraio 2021**

<b>Progetto:</b>	<p style="text-align: center;"><i>Parere Tecnico</i></p> <p style="text-align: center;"><b>Innalzamento scogliera nel Comune di Castelletto Sopra Ticino. Procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>[ID: 5452]</b></p>
<b>Proponente:</b>	<p style="text-align: center;"><b>TECHBAU HOLDING s.r.l.</b></p>

## La Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

**RICHIAMATA** la normativa che regola il funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto ambientale VIA –VAS, e in particolare:

- il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n.152 recante “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i. (d’ora in poi D. Lgs. n. 152/2006), ed in particolare l’art. 8 (Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS), come modificato dall’art. 228, comma 1, del Decreto Legge del 19 maggio 2020, n.34 recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77, e successivamente dall'articolo 50, comma 1, lett. d), n. 2), del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76 recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*”;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 dicembre 2017, n. 342 in materia di composizione, compiti, articolazione, organizzazione, modalità di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS e del Comitato Tecnico Istruttorio;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 4 gennaio 2018, n. 2 in materia di costi di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS e del Comitato Tecnico Istruttorio;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 20 agosto 2019, n. 241 di nomina dei componenti della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 10 gennaio 2020 n. 7 di nomina del Presidente della Commissione VIA e VAS e dei Coordinatori delle Sottocommissioni e di individuazione dei Componenti delle Sottocommissioni VIA e VAS;

**RICHIAMATE** le norme e i principi che regolano la *verifica di assoggettabilità a VIA* (c.d. “*screening*”), e in particolare:

- la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2014/52/UE del 16 aprile 2014 che modifica la direttiva 2011/92/UE del 13/11/2011 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
- il D. Lgs. n. 152/2006, come novellato dal Decreto Legislativo del 16 giugno 2017, n. 104, recante “*Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114*”, e in particolare:
  - l’art. 5, recante ‘*definizioni*’, e in particolare il comma 1, secondo cui “*si intende per*”:
  - “*lett. c) impatti ambientali: effetti significativi, diretti e indiretti, di un programma o di un progetto, sui seguenti fattori: popolazione e salute umana; biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE; territorio, suolo, acqua, aria e clima; beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio, interazione tra i fattori sopra elencati. Negli impatti ambientali rientrano gli effetti derivanti dalla vulnerabilità del progetto a rischio di gravi incidenti o calamità pertinenti il progetto medesimo*”;
  - “*lett. m), verifica di assoggettabilità a VIA di un progetto: la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se un progetto determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve*

*essere quindi sottoposto a procedimento di VIA secondo le disposizioni di cui al Titolo III, Parte seconda del presente decreto”;*

- l’art. 19, recante “*Modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA*”, e in particolare il comma 5, secondo cui “*L’autorità competente, sulla base dei criteri di cui all’Allegato V alla parte seconda del presente decreto, tenuto conto delle osservazioni pervenute e, se del caso dei risultati di altre valutazioni degli effetti sull’ambiente effettuate in base ad altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali, verifica se il progetto ha possibili impatti ambientali significativi*”;
- gli Allegati di cui alla parte seconda del D.lgs. n. 152/2006, come sostituiti, modificati e aggiunti dall’art. 22 del D.lgs. n. 104 del 2017 e in particolare:
  - o All. IV-bis, recante “*Contenuti dello Studio Preliminare Ambientale di cui all’articolo 19*”;
  - o All. V, recante “*Criteri per la verifica di assoggettabilità di cui all’art. 19*”;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 30 marzo 2015 n. 52 recante “*Linee guida per la verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province autonome (Allegato alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006), previsto dall’articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116*;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 dicembre 2015, n. 308 recante “*Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale*”;
- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 13 giugno 2017 recante “*Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164*”;
- le Linee guida “*Environmental Impact Assessment of Projects Guidance on Screening*” (Directive 2011/92/EU as amended by 2014/52/EU);
- le Linee Guida Comunità Europea “*Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites - Methodological guidance on the provisions of Article 6(3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC*”;

**PREMESSO** che:

- Con nota prot. 4264 del 12/11/2019 acquisita agli atti con nota prot. 29716/DVA del 13/11/2019, la Regione Carabinieri Forestale Piemonte ha trasmesso il verbale di accertamento e contestazione n. 14/2019 con il quale ha contestato al signor Marchiori Andrea in qualità di Amministratore unico della società TECHBAU HOLDING S.r.l. “*l’aver commesso violazione di cui all’art. 29 c.4 del D. Lgs 152/2006 sanzionato dall’articolo medesimo, per aver realizzato un progetto senza la prescritta verifica di assoggettabilità a VIA (...)*”.
- Nello specifico la Regione Carabinieri dà atto di aver provveduto a effettuare l’accesso presso l’area di Cantiere, sita in Castelletto Sopra Ticino, e aver appreso che i lavori, che constavano in interventi di manutenzione su porto lacuale esistente nonché nella realizzazione di un molo di lunghezza di 200 metri, presso il territorio comunale di Castelletto Sopra Ticino, erano conclusi senza aver sottoposto il progetto, come previsto dalla normativa vigente, alla verifica di assoggettabilità a VIA di competenza statale.
- In data 4/12/2019 la società TECHBAU HOLDING S.r.l. ha trasmesso alla Direzione Generale, ai sensi dell’art. 18 della legge n. 689/81, alcuni scritti difensivi e documentazione esplicativa a corredo degli stessi, con i quali informa che la stessa è Concessionaria, in virtù di Concessione Demaniale Migliorativa n. CST/M/07 del 16.10.2018-R.C.D. N. 372/A di un’area demaniale di 5.385,00 m<sup>2</sup> e

che tale concessione consente alla stessa di mantenere l'occupazione dell'area di cui sopra *“al di fuori delle zone portuali”* e obbliga la concessionaria ad *“eseguire, a sua cura e spese, tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo di qualunque natura che si rendessero necessarie durante il periodo di validità della concessione”*. Alle finalità di cui sopra, la firmataria della concessione è stata specificatamente autorizzata a *“eseguire le opere di recupero e potenziamento delle strutture esistenti attraverso le opere di seguito sinteticamente elencate: demolizioni dei moli esistenti- rimozione dei pontili galleggianti esistenti – rimozione dei pali; esistenti – rafforzamento ed innalzamento della scogliera esistente, con formazione di percorso; pedonale sulla sommità – dragaggio del canale di accesso al porto, al fine di migliorare la fruibilità del cantiere nautico”*.

- Con nota prot. 32254/DVA del 11/12/2019, la Direzione Generale ha richiesto alla Regione Carabinieri Forestale di inoltrare ogni eventuale ulteriore documentazione connessa all'accertamento e contestazione effettuato, oltre alla documentazione fotografica citata prodotta a supporto dell'accertamento della violazione e a copia della determina n. 151 del 18/01/2019 rilasciata dalla Regione Piemonte settore tecnico regionale, cui oggetto era il nulla osta ai soli fini idraulici e di disciplina di navigazione.
- Contestualmente ha richiesto all'Ufficio Tecnico del Comune di Castelletto sopra Ticino di voler fornire con l'urgenza del caso le proprie deduzioni in ordine a quanto rappresentato dalla società in merito alla vicenda, corredate da tutta la documentazione agli atti relativa all'opera in oggetto, ivi comprese le richiamate autorizzazioni rilasciate.
- Con nota n. 268\_pos 08/01/01, acquisita con prot. n. 32852/DVA del 17/12/2019, la Regione Carabinieri Forestale Piemonte ha trasmesso quanto richiesto dalla Scrivente Direzione Generale:
  - o copia della determina n. 151 del 18/01/2019 di nulla osta per i soli fini idraulici e di disciplina della navigazione;
  - o Relazione di servizio del 05/09/2019 della Stazione Carabinieri di Oleggio;
  - o Fascicolo fotografico relativo alle opere oggetto di accertamenti amministrativi (diga foranea, molo e porto);
  - o Documentazione fotografica con analisi storica delle ortofoto presenti in rete (Geoportale nazionale; Google maps).
- Con nota n. 35747, acquisita con prot. n. 33093/DVA del 19/12/2019 anche il Comune di Castelletto Sopra Ticino ha dato riscontro alle richieste della Direzione Generale trasmettendo le proprie considerazioni e documentazione esplicativa a corredo delle stesse, che di fatto ribadiscono quanto già affermato dalla società TECHBAU HOLDING S.r.l., nella propria nota, e in particolare pongono l'attenzione sul fatto che l'intervento in esame *“non si configura come realizzazione di costruzione di nuovo porto, ma come intervento che consiste nella manutenzione straordinaria, mediante anche la sopraelevazione, di una scogliera già esistente (...)”*.
- Con nota prot.n. MATTM/40164 del 29/05/2020 la Direzione ha comunicato che *“Sulla base delle informazioni fornite dal proponente, dal Comune di Castelletto Sopra Ticino e dalla Regione Carabinieri, e ad esito delle valutazioni svolte, come più diffusamente illustrato nella nota tecnica prot. n.12509/MATTM del 21/02/2020 allegata, si ritiene che il progetto in oggetto avrebbe dovuto essere sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e che pertanto al caso in esame si applichi la disciplina di cui all'art. 29 co. 3 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e la sanzione amministrativa di cui al co.4 del medesimo articolo”*. Con la stessa nota la Direzione assegna un termine di 60 gg. alla Società per presentare un'istanza di verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e ricorda che scaduto inutilmente il tempo assegnato all'interessato l'Autorità competente *“dispone la demolizione delle opere realizzate e il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e a spese del responsabile, definendone i termini e le modalità”*. La Direzione comunicava inoltre che *“Seguirà comunicazione in merito alla sanzione amministrativa di cui al c. 4 dell'art. 29 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii”*.

- Con nota del 27/07/2020, acquisita al prot. MATTM-60399 del 31/07/2020, la Società TECHBAU HOLDING s.r.l. ha presentato istanza di Verifica di Assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, per il progetto indicato in oggetto.
- La Divisione con nota prot.n. MATTM/62154, del 6/8/2020, acquisita dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS (d'ora innanzi Commissione) ha disposto l'avvio dell'istruttoria tecnica e la procedibilità dell'istanza, comunicando che la documentazione relativa al procedimento è consultabile sul portale delle valutazioni ambientali;
- La Divisione V, con la stessa nota di cui sopra, ha verificato l'assolvimento dell'onere contributivo previsto dall'art. 2 previsto comma 1, lettera b del Regolamento adottato con Decreto n. 1 del 4/01/2018, riservandosi di verificare se la documentazione amministrativa e il versamento dell'onere istruttorio siano conformi a quanto stabilito dal Decreto Interministeriale n. 1 del 04/01/2018 e dal relativo decreto direttoriale di attuazione n. 47 del 22/02/2018 e affidando alla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS la verifica della congruità del versamento effettuato quale onere istruttorio relativo al procedimento di Verifica di Assoggettabilità.
- Ai sensi dell'art. 19, comma 2 del D. Lgs. n. 152/2006, la documentazione presentata è stata pubblicata sul sito internet istituzionale dell'autorità competente;
- Ai sensi dell'art. 19, comma 3 del D. Lgs. n. 152/2006, la Divisione, con nota prot.n. MATTM/62154, del 6/8/2020, ha comunicato a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati l'avvenuta pubblicazione sul sito internet istituzionale della documentazione;
- Con nota, acquisita la prot. n. MATTM/82344 del 15/10/2020, la Società TECHBAU HOLDING ha trasmesso una documentazione integrativa volontaria, con relativa documentazione fotografica, avente per oggetto la "*Verifica ex post dell'opera a seguito evento alluvionale del 2 e 3 ottobre 2020*" con il quale, riferisce di ingenti danni causati nelle zone del lago con diverse esondazioni e trasporto solido (quota del livello del Lago Maggiore misurata all'idrometro di Sesto Calende pari a 195,67 m slm) e asserisce che, grazie all'innalzamento della scogliera da quota 194,15 a 196,80 m msl, gli interventi realizzati hanno protetto tutte le opere e i natanti esistenti, validando la funzionalità l'efficacia e la necessità degli stessi interventi.

**CONSIDERATO** che:

- La documentazione, acquisita al fine di verificare se il progetto proposto determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi, consiste in:
  - Studio preliminare ambientale;
  - Progetto preliminare dell'intervento – opere realizzate
- La verifica di assoggettabilità a VIA è effettuata in quanto il progetto rientra tra "*le modifiche o le estensioni dei progetti elencati nell'allegato II/II-bis alla parte seconda del presente decreto, la cui realizzazione potenzialmente possa produrre impatti ambientali significativi e negativi*" alla categoria "*porti con funzione turistica e da diporto, quando lo specchio d'acqua è inferiore o uguale a 10 ettari, le aree esterne interessate non superano i 5 ettari e i moli sono di lunghezza inferiore o uguale a 500 metri*";
- l'esame della documentazione acquisita ha il fine di verificare l'impatto ambientale considerando gli effetti sull'ambiente dell'opera; infatti, l'art. 29, comma 3 del D. Lgs. n. 152/2006 prevede che nel caso di progetti realizzati senza la previa sotto-posizione al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, in violazione delle disposizioni di cui al presente Titolo III, ovvero in caso di annullamento in sede giurisdizionale o in autotutela dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA, l'autorità competente assegna un termine all'interessato entro il quale avviare un nuovo procedimento e può consentire la prosecuzione dei lavori o delle attività a condizione che tale

prosecuzione avvenga in termini di sicurezza con riguardo agli eventuali rischi sanitari, ambientali o per il patrimonio culturale.

**RICORDATO** che:

- La Sottocommissione VIA VAS in sede di riunione del 20 novembre 2020 ha approvato la bozza di parere inerente al progetto in esame e ha espresso, con motivato parere, che il progetto denominato “Innalzamento scogliera nel Comune di Castelletto Sopra Ticino.” ID DGR 4123-05C, deve essere sottoposto al procedimento di VIA secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i.;
- La Commissione VIA VAS ha trasmesso in data 30 novembre 2020 il parere. n. 103, acquisito al prot. N. 101996/MATTM del 7/12/2020.

**PRESO ATTO** che:

- La Divisione con nota prot. n. 106745 del 18/12/2020, acquisita dalla Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale con prot. n. 4353 del 18/12/20’20, ha chiesto chiarimenti in merito alle valutazioni contenute nel citato parere n. 103 del 30/11/2020 così riepilogate:
  - o *“CONSIDERATO e VALUTATO che nella sentenza CGUE del 26 luglio 2017 (casi C-196/16 e C-197/16 Comune di Corridonia e altri v. Provincia di Macerata e altri) si afferma, tra l’altro, che: “In caso di omissione di una valutazione di impatto ambientale di un progetto prescritta dalla direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, il diritto dell’Unione, da un lato, impone agli Stati membri di rimuovere le conseguenze illecite di tale omissione e, dall’altro, non osta a che una valutazione di tale impatto sia effettuata a titolo di regolarizzazione, dopo la costruzione e la messa in servizio dell’impianto interessato, purché le norme nazionali che consentono tale regolarizzazione non offrano agli interessati l’occasione di eludere le norme di diritto dell’Unione o di disapplicarle e la valutazione effettuata a titolo di regolarizzazione non si limiti alle ripercussioni future di tale impianto sull’ambiente, ma prenda in considerazione altresì l’impatto ambientale intervenuto a partire dalla sua realizzazione.”; CONSIDERATO e VALUTATO inoltre che gli aspetti da approfondire sono tali da richiedere il coinvolgimento del pubblico che peraltro potrà avvenire soltanto nell’ambito del procedimento di valutazione di impatto ambientale;”*
  - o *Tenuto conto che:*
    - *la valutazione ambientale in oggetto è stata presentata nell’ambito di un procedimento di cui all’Art. 29 co. 3 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, avviato dalla scrivente Direzione di cui all’Art. 29 co. 3 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, avviato dalla scrivente Direzione con provvedimento direttoriale prot. n. 40164/MATTM del 29.5.2020 a seguito dell’acquisizione del verbale di accertamento e di contestazione n. 14/2019, elevato dalla Regione Carabinieri Forestale Piemonte, recante contestazione di “l’aver commesso violazione di cui all’art. 29 c.4 del D .Lgs 152/2006 sanzionato dall’articolo medesimo, per aver realizzato un progetto senza la prescritta verifica di assoggettabilità a VIA (...)” in quanto le opere in valutazione ricadono al*

*p.to 2.h) dell'All. II-bis 152/2006 "Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza statale";*

- *ai sensi dei comma 3 e 4 dell'art.19 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. tutta la documentazione tecnica trasmessa dal proponente è stata pubblicata sul portale web di questo Ministero ed è stata oggetto di consultazione pubblica dal 6/08/2020 al 20/09/2020";*
- La Divisione ha richiesto chiarimenti sulle riportate valutazioni, e/o di di procedere, se codesta CTVA lo ritiene opportuno, all'aggiornamento del parere già emesso, al fine di consentire la definizione del procedimento in essere nei tempi di legge.
- 

#### **VALUTATO che:**

- nel parere sono espresse le motivazioni alla base della valutazione di necessità di assoggettamento a VIA postuma dell'intervento eseguito;
- nel contesto della motivazione il riferimento alla sentenza CGUE del 26 luglio 2017 è stato operato evidenziando la conferma, a livello europeo, della legittimità di una valutazione dell'impatto a titolo di regolarizzazione (VIA postuma);
- per quanto, invece, attiene al coinvolgimento del pubblico, è noto che proprio la pienezza del procedimento di valutazione di impatto ambientale consente tale partecipazione con più efficacia e completezza rispetto all'iter di verifica di assoggettabilità;

**CONSIDERATO e VALUTATO** quanto sopra;

**la Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS,**

**Sottocommissione VIA**

**per le ragioni in premessa indicate sulla base delle risultanze dell'istruttoria che precede, e in particolare i contenuti valutativi che qui si intendono integralmente riportati quale motivazione del presente parere**

**esprime il seguente**

**MOTIVATO PARERE**

di confermare il parere n. 103 del 30/11/2020 e che il progetto denominato "Innalzamento scogliera nel Comune di Castelletto Sopra Ticino." ID DGR 4123-05C, deve essere sottoposto al procedimento di VIA secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

- **La Coordinatrice della Sottocommissione VIA**

**Avv. Pola Brambilla**